

(N. 795)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1949
(V. Stampato N. 975)

d'iniziativa dei deputati CARIGNANI, ALMIRANTE, LUPIS, MONTELATICI e NUMEROSO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1949

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.

Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa

del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.